

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 3120

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*).

Deroga art. 2, comma 1, e modifica art. 3 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO Monfalcone), la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, e successivi decreti integrativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2001, n. 102, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40 recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2007 recante il rinnovo quinquennale dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al CO.GE.MO. Monfalcone;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali n. 2422 del 3 ottobre 2012 - Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) -;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone del 16 ottobre 2012, prot. n. SCPA/11.5/71302 dd. 17/10/2012, e rinnovata con comunicazione del 6 dicembre 2012, prot. n. SCPA/11.5/82311 dd. 06/12/2012, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di modificare l'articolo 3 del summenzionato decreto anticipando l'orario di uscita dei natanti dai rispettivi porti e inizio/fine attività di pesca in argomento;

Preso atto che con nota del 31 ottobre 2012, prot. n. SCPA/11.5/74400 dd. 05/11/2012, la locale Autorità marittima interpellata non ha ravvisato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'art. 3 così come formulata dal CO.GE.MO;

Vista, peraltro, l'istanza del COGEMO Monfalcone del 4 dicembre 2012, prot. n. SCPA/11.5/81997 dd. 05/12/2012, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale di derogare, per il solo mese di dicembre 2012, i limiti massimi pescabili di cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) giornalieri e settimanali per unità di pesca autorizzata, previsti dall'art. 2, comma 1, del medesimo provvedimento regionale, consentendo un prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 2.000 kg;

Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste, allegato all'istanza summenzionata, in merito alla proposta del COGEMO Monfalcone di

rimodulazione dell'attività di prelievo dei cannicchi che stabilisce il limite massimo pescabile mensile per imbarcazione di 2.000 kg.;

Valutata l'opportunità di adottare con urgenza le proposte gestionali del COGEMO Monfalcone in quanto ritenute idonee ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attività di prelievo dei molluschi bivalvi mantenendo l'equilibrio tra lo sforzo di pesca e le quantità di risorse disponibili;

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

(deroga all'art. 2, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012)

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, per i pescherecci autorizzati alla pesca dei cannicchi con il sistema denominato "draga idraulica", è consentito, limitatamente al mese di dicembre 2012, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 2.000 kg, in deroga ai quantitativi giornalieri e settimanali stabiliti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012.

Art. 2

(modifica dell'art. 3 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012)

1. L'art. 3 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2422 del 3 ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

*"1. L'attività delle unità adibite alla pesca delle cappelunghe (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) con sistema draga idraulica è giornaliera e così regolata:*

- uscita delle imbarcazioni dal porto è fissata non prima delle ore 3.00;

- inizio attività di pesca è fissata a partire dalle ore 3.30;

- il rientro nei porti deve essere effettuato entro le ore 16.30;

- lo sbarco del prodotto deve effettuarsi nei punti di sbarco e di controllo dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

2. in caso di modifica degli orari contenuti nel comma precedente, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed alla locale Autorità marittima a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

3. L'orario di inizio dell'uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle 05.00, tenendo debito conto il tradizionale inizio delle attività della piccola pesca e, in particolare, quella esercitata con gli attrezzi da posta."

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, 7 dicembre 2012.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto -